

## CHIARIMENTI SERVIZIO POLIFUNZIONALE

### QUESITO N.1

Con espresso riferimento al capitolato, siamo a richiedervi relativamente al personale attualmente impiegato nel servizio, di fornirci i seguenti dati :

1) tipo di contratto applicato;  
2) livello, anzianità di servizio, data di assunzione e/o scatti di anzianità maturati e maturandi, RAL, indennità riconosciute, eventuali super minimi ad personam, ogni eventuali condizione migliorativa non prevista dai CCNL di riferimento, tipologia di contratto applicato (a tempo determinato, indeterminato, apprendistato, ecc.) del personale impiegato nell'appalto in corso, copia delle buste paga anonimizzate ed ogni altra informazione rilevante ai fini della determinazione del costo del personale:

Difatti qualora l'azienda subentrante non fosse a conoscenza dei costi del personale ora impiegato presso l'Università degli Studi di Pavia sarebbe costretto a presentare un'offerta che pur non potendosi definire anomala rischia di non essere in grado di coprire i costi del personale attualmente impiegato in servizio e dunque implicitamente di ledere la corretta e integrale applicazione del C.C.N.L.

3) Inoltre osservando la "clausola sociale" in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante, si chiede se pur garantendo al personale le medesime condizioni economiche in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati, sia possibile assumere il personale con CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari anziché con CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati/multiservizi.

### Risposta

- 1) Il CCNL applicato dall'impresa uscente è quello relativo alle pulizie / multiservizi.
- 2) Si riporta, di seguito, prospetto fornito dalla ditta uscente contenente numero personale impiegato, data di assunzione e tipologia di contratto (tempo determinato ovvero indeterminato).

NOMINATIVO	LIVELLO	DATA DI ASSUNZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
XXXXX	2	01/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/04/2016	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	07/01/2013	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	3	01/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	30/08/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	11/04/2011	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/12/2016	tempo indeterminato
XXXXX	2	28/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/09/2014	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/05/2010	tempo indeterminato

xxxxx	2	17/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	07/01/2014	tempo indeterminato
xxxxx	2	03/06/1991	tempo indeterminato
xxxxx	3	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/09/2011	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/10/2014	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/10/2014	tempo indeterminato

Le informazioni relative ad eventuali scatti di anzianità e ad eventuali superminimi degli operatori impiegati, non note alla stazione appaltante, sono riferibili a valutazioni di carattere gestionale e organizzativo dell'impresa esecutrice del servizio. Si segnala che le disposizioni contenute nell'art. 4 CCNL multiservizi si riferiscono esclusivamente a rapporti intercorrenti tra impresa uscente e impresa subentrante nell'ambito della cessazione di un contratto d'appalto. Tali obblighi presuppongono, cioè, che l'individuazione dell'impresa subentrante sia avvenuta e, quindi, che l'appalto sia stato espletato: nella logica di queste clausole solo ad aggiudicazione avvenuta sorge pertanto l'obbligo per l'impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato nel servizio precedentemente espletato.

- 3) Tale aspetto esula dalla sfera decisionale della stazione appaltante; in merito, si rappresenta che l'art.4 del CCNL pulizie/multiservizi (*Cessazione dell'appalto*) prevede, alla lettera b), che, in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.

#### QUESITO N.2

- 1) Con riferimento all'art. 7 del Capitolato di gara, è corretta l'interpretazione secondo la quale qualunque offerta formulata con l'applicazione di un CCNL differente dal "Multiservizi" non risponde alle prescrizioni di gara e, quindi, verrà ritenuta inammissibile?
- 2) È corretta l'interpretazione secondo la quale un servizio di portierato/guardiania da € 1.300.000,00 nel triennio non soddisfa i requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto III.1.3 del bando di gara?
- 3) Ancora con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto III.1.3 del bando di gara, il triennio antecedente alla pubblicazione del bando viene indicato come il triennio 2013-2015. La determinazione n. 5/2009 dell'ANAC, al punto 2.2. "Determinazione del periodo di attività documentabile relativa ai requisiti speciali", però, asserisce che, se per i requisiti di capacità economico-finanziaria siano da prendere a riferimento gli anni solari, "...in merito al requisito di capacità tecnica previsto all' art 42, comma 1, lett. a), del Codice, riguardante "principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni ... ", occorrerà precisare nel bando che in tal caso il triennio è effettivamente quello antecedente alla data di pubblicazione dello stesso e non necessariamente coincidente con quello prima adottato per il requisito di capacità economico-finanziaria...". Appare evidente, tra l'altro, che una dimostrazione del requisito in un periodo temporalmente più recente consolida, in maniera garantista, l'effettiva capacità tecnica dell'operatore economico. Con la presente, quindi, siamo a richiedere di modificare l'orizzonte temporale necessario alla dimostrazione del requisito a) di capacità tecnico-

organizzativa di cui al punto III.1.3 del bando di gara, prendendo in considerazione il triennio 21/11/2013 - 20/11/2016, ovvero i 3 anni “*antecedenti alla data di pubblicazione del bando*” richiamati dalla Determina sopra citata.

### RISPOSTA

- 1) Si premette che l’inserimento nel capitolato di gara della c.d. “clausola sociale”, è attualmente prevista, in via facoltativa, nell’art. 50, D. Lgs. n. 50/2016; peraltro, l’art.4 del CCNL relativo alle pulizie / multiservizi (che è il contratto collettivo applicato dall’impresa uscente) impone precisi adempimenti in materia di cessazione dell’appalto. In materia, si è sviluppato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’indicazione, nella legge speciale di gara, di un determinato contratto di categoria, è da intendersi quale mero parametro di riferimento utile ai fini della determinazione delle condizioni economiche da porre a base di gara<sup>1</sup>. Scopo di tale riferimento alla contrattazione collettiva è quello di garantire il rispetto dei parametri minimi del costo del lavoro, riferito alla generalità delle imprese che ordinariamente esercitano l’attività oggetto dell’appalto: per tale ragione vanno presi in considerazione i costi della manodopera applicabili a tutte le imprese operanti nel settore<sup>2</sup>. Logica conseguenza di quanto sopra esposto è che *“l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta”* (Cons. St., n. 5597/2015). Conseguentemente, la clausola sociale non può in alcun modo essere interpretata nel senso *“imporre all’impresa subentrante di prescegliere un determinato contratto collettivo, potendo questa scegliere diverso contratto collettivo, applicabile all’oggetto dell’appalto, che salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo”* (Cons. St., n. 5597/2015). Sulla base di quanto sopra esposto, è possibile per gli operatori economici, purché in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando, modulare l’offerta economica su CCNL diversi rispetto a quello utilizzato per il calcolo della base di gara, fermo restando il rispetto delle condizioni contrattuali, retributive e normative non inferiori rispetto a quelle risultanti dal CCNL di riferimento, residuando in capo alla stazione appaltante l’incontestato potere di verificare, mediante apposito sub-procedimento, la congruità di tale offerta.
- 2) Come indicato nel disciplinare di gara, è richiesta nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2013-2014-2015) la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari a € 1.300.000,00=. (al netto dell’IVA).
- 3) Per quanto concerne il requisito di capacità tecnico-organizzativa, giova innanzitutto premettere che le linee guida ANAC da Voi citate – peraltro riferite al previgente Codice – impongono a carico della stazione appaltante di “individuare il triennio di riferimento”, il quale può non essere necessariamente coincidente con quello adottato per il requisito di capacità economica finanziaria. In materia, nella lex specialis di gara, è espressamente precisato che anche per il requisito di capacità tecnico-organizzativa il triennio antecedente alla pubblicazione del bando comprende l’arco temporale 2013-2015. Alla luce di quanto sopra, non si ritiene di dover modificare l’orizzonte temporale ivi indicato.

### QUESITO N.3

Capacità tecnico-organizzativa – Punto III.1.3 del bando di gara:

---

<sup>1</sup> Cons. St., n. 1969/2016.

<sup>2</sup> TAR Piemonte, Torino, n. 23/2015.

a) elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2013, 2014, 2015), da cui si evinca la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari ad almeno € 1.300.000,00=. (IVA esclusa);  
Si chiede conferma che il possesso del suddetto requisito potrà essere dimostrato mediante la *regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo* resa anche a favore di una persona giuridica privata.

#### **RISPOSTA**

Per la peculiarità dell'appalto, si richiede un contratto analogo prestato esclusivamente a favore di una pubblica amministrazione.

#### **QUESITO N.4**

Con espresso riferimento al capitolato siamo a richiedervi relativamente alla “Capacità tecnico-organizzativa – Punto III.1.3 del bando di gara nella quale si specifica”

a) elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2013, 2014, 2015), da cui si evinca la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari ad almeno € 1.300.000,00=. (IVA esclusa)  
Il suddetto contratto deve comprendere necessariamente, oltre ai servizi di guardiania e portierato, le prestazioni di presidio biblioteche, musei e *Safety* intesa come sicurezza dei lavoratori?

#### **RISPOSTA**

Si precisa che, ai fini della partecipazione, non viene richiesto un contratto identico bensì un contratto analogo a quello oggetto del bando. Il concetto di servizio analogo deve essere inteso non già come identità ma come similitudine tra le prestazioni richieste, in quanto l'interesse pubblico sottostante non è la creazione di una riserva di imprenditori già presenti sul mercato ma l'apertura del mercato attraverso l'ammissione in gara di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.

Di conseguenza, il suddetto contratto non necessariamente deve comprendere, oltre ai servizi di guardiania, anche il presidio biblioteche, musei e il safety.

#### **QUESITO N.5**

Con riferimento al requisito di capacità tecnico organizzativa punto III.1.3 del bando di gara, lettera a, “elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando da cui si evinca la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari ad almeno Euro 1.300.000,00”, si chiede conferma che:

- A) per soddisfare il citato requisito sia sufficiente avere sottoscritto nel triennio di riferimento un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione il cui importo complessivo contrattuale sia almeno pari ad Euro 1.300.000,00 (IVA ESCLUSA)
- B) si chiede conferma che possa essere considerato “analogo” (non essendo richiesto un servizio “identico”) un contratto avente ad oggetto servizi bibliotecari, museali e culturali, considerando che in tale contratto vengono svolte anche attività di front e back office e sorveglianza.

#### **RISPOSTA**

Si risponde affermativamente al quesito sub A e sub B (si rimanda nel dettaglio, alla risposta al quesito n.4).

**Pavia, 13.12.2016**

#### **QUESITO N.6 E 7**

*Quesito n.6*

In riferimento all'art.5 paragrafo “capacità tecnico-organizzativa – punto III.1.3 del bando di gara” lettera a) del disciplinare di gara, si chiede se debba essere interpretato restrittivamente il requisito richiesto relativamente allo svolgimento di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione o se può essere inteso in senso

più ampio e far rientrare in detta dicitura altresì contratti analoghi svolti a favore di privati. Con espressa richiesta di chiarire le motivazioni in caso di interpretazione restrittiva.

*Quesito n.7*

codesta stazione appaltante nell'art.5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, Capacità tecnico organizzativa - Punto III.1.3 del bando di gara richiede: *“a) elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2013-2014-2015), da cui si evinca la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari ad almeno € 1.300.000,00=IVA esclusa”*.

Si richiede se si tratta di un refuso la mancanza della locuzione "soggetti privati", atteso che l'unanime giurisprudenza statuisce che "nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che i servizi siano stati svolti a favore di soggetti pubblici e privati".

Una eventuale restrizione, privilegierebbe gli imprenditori che abbiano conseguito in precedenza affidamenti di servizi da parte di pubbliche amministrazioni a scapito di coloro che li abbiano eseguiti a favore di privati.

Una tale eventualità sarebbe contraria quindi alla ratio della norma in quanto infrangerebbe il principio cardine della concorrenza che consiste nel consentire a tutti gli imprenditori, dotati di capacità tecnica, economica e morale, di poter partecipare liberamente alle gare essendo in possesso dall'esperienza specifica nel settore dell'oggetto della gara, a prescindere dal soggetto a favore del quale il servizio stesso è stato reso.

### RISPOSTA

Si ritiene di dover dare ai due quesiti sopra riportati trattazione unitaria.

Sulla specifica questione, si precisa che quanto affermato dal Consiglio di Stato, con sentenza n.6262/2007, secondo cui *“nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che i servizi siano stati svolti a favore di soggetti pubblici o privati”*, deve essere in ogni caso bilanciato con gli altri principi vigenti in materia, nonché correttamente contestualizzato nel caso di specie. Al riguardo, in primo luogo, la giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che l'Amministrazione appaltante gode del più ampio potere discrezionale nel richiedere che i concorrenti abbiano svolto servizi financo identici a quello oggetto dell'appalto, purché il requisito dell'identità dei servizi sia chiaramente espresso e risponda ad un precipuo interesse pubblico (Cons. St., n. 4170/2015). Naturalmente, la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto ulteriori e più restrittivi di quelli legali, deve necessariamente cedere di fronte ai limiti di logicità, ragionevolezza, pertinenza e congruità in rapporto allo scopo perseguito, così da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non preconstituire situazioni di assoluto privilegio (Cons. St. n. 5653/2009).

Rientra pertanto nell'autonomia delle singola stazione appaltante la preventiva individuazione dei requisiti speciali di partecipazione che devono possedere i concorrenti, tenendo conto della natura del contratto ed in modo proporzionato al valore dello stesso; trattasi, appunto, di *“esercizio di un potere discrezionale che conosce i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità”* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3569/2014).

Tali orientamenti giurisprudenziali sopraccitati sono stato recepiti nel D. Lgs. n. 50/2016, che, all'art. 83, comma 6, dispone che *“le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità”*.

Nel caso di specie, il requisito richiesto di aver effettuato nel triennio 2013-2015 un contratto analogo di importo pari ad almeno 1.300.000 a favore di una p.a. non è pertanto diretto a restringere indebitamente la platea soggettiva delle imprese interessate alla gara, ma opera sul versante oggettivo della procedura, consentendo la partecipazione alla gara ai soli soggetti particolarmente qualificati, che siano in grado di fornire un servizio realmente efficace e adeguato alle specifiche esigenze dell'Ateneo Pavese. Costituisce, infatti, prioritario interesse dell'Università, avere sì un'ampia partecipazione alla procedura ma non a dispetto del requisito del possesso delle necessaria e adeguata qualificazione dei partecipanti.

In questo senso, depongono una lettura attenta dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'appalto, norma tesa a fornire un contenuto concreto alle prestazioni richieste alle imprese e, quindi, ai correlativi requisiti di partecipazione alla procedura.

L'art. 20 contempla, infatti, una variegata serie di attività che non sono limitate alla semplice vigilanza sui luoghi e sulle strutture universitarie, ma si radicano profondamente nel contesto universitario, richiedendo una pregressa e approfondita conoscenza del contesto operativo delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, del rapporto con flussi costanti e consistenti di pubblico (a titolo meramente esemplificativo, oltre alle attività di presidio e controllo delle sedi, di apertura, controllo e chiusura dei locali anche attività di prima informazione all'utenza, ricezione, smistamento e recapito di tutta la corrispondenza, cancelleria e valori, ritiro e consegna per la spedizione della corrispondenza agli uffici di Poste Italiane o di altra società che svolge il servizio con l'utilizzo diretto di veicoli di proprietà dell'Appaltatore, servizi di sicurezza, ritiro prestiti prenotati, inizializzazione tag e

apposizione di etichette RFID sui libri), vale a dire servizi generalmente e tipicamente riferiti alla p.a., in generale, e alle università in particolare.

Per tali considerazioni, si è ritenuto di dover fissare come requisito di capacità tecnico-economica di partecipazione la regolare esecuzione di un contratto analogo a favore della p.a. Si ritiene che tale scelta sia coerente con i limiti di ragionevolezza, logicità e proporzionalità richiesti e con il principio di libera concorrenza, posto che non viene richiesto l'effettuazione di un servizio identico bensì di un servizio analogo (nozione più ampia) e l'effettuazione di detto servizio deve essere prestata non già a favore di Università bensì di pubbliche amministrazioni.

Peraltro, è possibile sopperire al mancato possesso del requisito richiesto ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento

Pertanto, si conferma che il requisito di cui all' art. 5 del disciplinare di gara, corrispondente al Punto III.1.3 del bando, va interpretato nel senso che solo servizi svolti presso le Pubbliche Amministrazioni possono considerarsi realmente adeguati alla comprova della professionalità tecnico-organizzativa richiesta per l'accesso alla procedura.

#### **QUESITO N.8**

È corretta l'interpretazione secondo la quale è ammessa la partecipazione alla gara ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (gequisi da un'azienda A, capogruppo al 51%, e un'azienda B, mandante al 49%, con l'azienda A che soddisfa da sola il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto III.1.3 del bando di gara e l'azienda B che, invece, non possiede tale requisito neppure in misura minoritaria?

#### **RISPOSTA**

Si conferma la correttezza dell'interpretazione.

#### **QUESITO N.9**

È corretta l'interpretazione secondo la quale un contratto avente ad oggetto "servizi integrati ausiliari, di pulizia ed igiene ambientale ed accessori", nel cui capitolato i servizi ausiliari siano individuati come *servizi di portierato, front-office e reception* e per cui l'importo relativo a tali servizi ausiliari sia superiore, nel triennio, ad € 1.300.000, soddisfi il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto III.1.3 del bando di gara?

#### **RISPOSTA**

Si conferma la correttezza dell'interpretazione.

#### **QUESITO N.10**

Con espresso riferimento all'art. 8 del Disciplinare punto 3

"A norma dell'art. 80 comma 3, le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese dai seguenti soggetti, se diversi dal soggetto che ha sottoscritto l'allegato n.2: direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, socio e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico e socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio"

si chiede se la suddetta dichiarazione (condanne penali) può essere resa dal dichiarante in nome e per conto di tutti gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza.

#### **RISPOSTA**

Tale dichiarazione, al fine di snellire la procedura, può essere resa dal dichiarante in nome e per conto di tutti gli amministratori muniti di potere rappresentanza; restano in ogni caso ferme le responsabilità previste dalla normativa vigente nel caso di dichiarazioni false o mendaci.

#### **QUESITO N.11**

Relativamente alle attività di sicurezza (safety) di cui all'art. 20 punto C del Capitolato Speciale d'Appalto si chiede, se le stesse, vengono attualmente svolte da personale, addetto alle portinerie, dipendente della ditta uscente o da specifico personale di altra società.

#### **RISPOSTA**

Trattasi di servizio non compreso nel contratto per il servizio polifunzionale attualmente in corso di scadenza ed introdotto ex novo.

#### **QUESITO N.12**

Relativamente alla registrazione delle attività di cui all'art. 23 punto B del Capitolato Speciale d'Appalto si chiede, se attualmente è già esistente un sistema informatizzato dedicato a dette registrazioni; in caso di risposta affermativa, si chiede se tale sistema potrà essere eventualmente acquisito e/o implementato da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto.

#### **RISPOSTA**

Non è al momento esistente alcun sistema informatizzato di registrazione delle attività previste dall'art.23, punto b, del CSA.

#### **QUESITO N.13**

Il personale dell'Appaltatore dovrà:

- a) disporre di piena padronanza della lingua italiana parlata e scritta;
- b) saper utilizzare strumenti informatici per la redazione dei report e la compilazione dei registri;
- c) saper utilizzare strumenti informatici per l'utilizzo degli applicativi messi a disposizione dall'Università per consegna / ritiro libri (solo per il personale addetto ai servizi bibliotecari).....

"Il personale dell'Appaltatore dovrà essere in possesso di:

- a) attestato di formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguito a seguito di partecipazione e superamento della verifica finale al corso di formazione di tipo C per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore), come previsto dal D.M. 10/03/1998 e relativi aggiornamenti;
- c) attestato di formazione per addetto al primo soccorso aziendale, a seguito di partecipazione a corso di formazione di almeno 12 ore, come previsto dal DM n. 388 del 15/07/2003 e relativi aggiornamenti; attestato di utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE) per laici;
- d) patente di guida per veicoli a motore (autovetture, furgoni o altro veicolo idoneo di proprietà dell'Appaltatore).....

Osservando la "clausola sociale" relativamente all'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario, si chiede se il suddetto personale è già formato con i suddetti requisiti per l'esecuzione delle attività richieste.

#### **RISPOSTA**

Si precisa che il personale dell'appalto uscente è in possesso dell'attestato di formazione sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, dell'attestato di idoneità tecnica per l'antincendio e dell'attestazione di formazione per addetto al primo soccorso aziendale (ma non per l'utilizzo del defibrillatore esterno). Per quanto concerne la patente di guida, non si è in possesso del relativo dato in quanto non richiesto nell'ambito delle prestazioni previste nel contratto in scadenza. Le altre attività (strumenti informatici per la redazione dei report e la compilazione dei registri e per il ritiro dei libri) sono state introdotte ex novo.

#### **QUESITO N.14**

In riferimento al punto 3 - contenuto della busta A documentazione amministrativa relativo alla dichiarazione che deve essere resa da tutti i soci, Vi chiediamo cortesemente se tale dichiarazione si riferisce esclusivamente al punto 1 dell'allegato 2 al disciplinare.

#### **RISPOSTA**

Si conferma quanto sopra riportato.

#### **QUESITO N.15**

Si chiede conferma che il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico possa rendere, per quanto a propria conoscenza, le dichiarazioni ex art. 80 Dlgs 50/2016 in nome e per conto di tutti i soggetti - in carica e cessati - di cui al comma 3 del succitato articolo;

## RISPOSTA

Si rinvia alla risposta al quesito n.10

### QUESITO N.16

In ossequio all'art. 47 co. 1 Dlgs 50/2016 che recita “*i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice ...omissis*” si chiede conferma che, in caso di consorzi di cooperative ex art. 45 comma 2 lett. b) del succitato decreto, la documentazione di cui all'art. 5 lettera a “Requisiti di capacità economica e finanziaria – (fatturato globale) e art. 5 lettera a “Requisiti di capacità Tecnico-organizzativa” (elenco principali servizi) del disciplinare di gara debba essere prodotta interamente solo dal consorzio e non anche dalla consorziata indicata quale esecutrice.

## RISPOSTA

In relazione all'oggetto, si invita a far riferimento alle indicazioni contenute nel disciplinare di gara.

### QUESITO N.17

In riferimento alla cauzione provvisoria di cui agli artt. 8 sub 5 e 12 del disciplinare di gara, si chiede conferma che, ai sensi dell'art 93 comma 7 del codice appalti, l'importo possa essere ridotto nella misura del 50% in virtù del possesso della certificazione ISO 9001:2008 e nella ulteriore misura del 20% in virtù del possesso della certificazione ISO 14001:2004

## RISPOSTA

Si conferma quanto sopra riportato.

### QUESITO N.18

In riferimento al subappalto, l'art. 10 del disciplinare di gara “Contenuto della BUSTA OFFERTA ECONOMICA” recita: “*l'offerta dovrà contenere: a)...omissis...b) (eventuale) dichiarazione delle attività e/o servizi che intende subappaltare, con indicazione della relativa percentuale. E' obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs 50/2016*”. Si chiede conferma che la terna dei subappaltatori debba essere indicata, oltre che nella busta “OFFERTA ECONOMICA”, anche nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, ove sarà inserita, altresì, la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 105 Dlgs 50/2016 (assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80).

## RISPOSTA

Ai fini della formulazione dell'offerta, viene esclusivamente richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori; le dichiarazioni relative all'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione ex art.80 verrà richiesta nel corso dell'esecuzione del contratto, al momento della richiesta alla stazione appaltante dell'autorizzazione al subappalto.

### QUESITO N.19

Il Disciplinare di gara, all'art. 9, tra i capitoli in cui deve essere articolata l'offerta tecnica, prevede: “Capitolo a).2. - Modalità di espletamento del servizio oggetto dell'appalto: viene richiesta la predisposizione di una relazione nella quale l'operatore economico dovrà presentare: - Il piano delle prestazioni, comprensivo delle modalità operative dedicate alla gestione delle assenze (programmate e non) e delle emergenze (a titolo esemplificativo, sciopero) ...”.

Al riguardo si chiede di esplicitare con maggiore chiarezza cosa si intende per piano delle prestazioni.

## RISPOSTA

Si ritiene che quanto indicato nel disciplinare di gara sia esaustivo; si coglie l'occasione per precisare di non tenere conto in allegato A1 dell'indicazione dei turni ai fini della presentazione delle offerte. Ciò che fa fede sono gli orari di servizio; la turnazione degli operatori potrà rientrare nel piano dei servizi presentato in sede di offerta.

### QUESITO N.20

Con la presente si chiede chiarimento in merito a quanto di seguito specificato nel Disciplinare:

#### **ART. 3 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO**

L'importo annuo a base di gara da assoggettare al ribasso, per un numero indicativo di ore pari a 60.506,50, è quantificato in € 1.272.800,00 =. (IVA esclusa) per un importo presuntivamente quantificato in € 6.364.000,00=. (IVA esclusa), da intendersi come già comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali per un ulteriore biennio (vedasi, nel dettaglio l'art. 2 e 3 del capitolato speciale d'appalto).

**ART. 8 – CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

... garanzia a corredo dell'offerta (di cui all'art.12 del presente disciplinare) per l'importo complessivo di € 125.780,00=. (euro centoventicinquemilasettecentoottanta/00), pari all'2% (un per cento) dell'importo del valore stimato dell'appalto (comprensivo del biennio opzionale). Tale importo può essere ridotto nella misura del 50% .....

**ART. 12 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA**

Ciascun concorrente dovrà presentare in originale, a pena di esclusione, una garanzia pari al 2% del valore stimato per l'appalto, e, quindi per un importo di € 125.780,00=. con validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Si chiede di confermare l'importo della garanzia

Inoltre si chiede se l'impegno a costituire fidejussione definitiva può essere compreso nella stessa fidejussione o debba essere atto separato

**RISPOSTA**

L'importo corretto è di € 127.280,00; si è pertanto provveduto alla rettifica dell'errore materiale contenuto nel disciplinare.

**Pavia, 22 dicembre 2016.**